

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/94 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti tessili originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte, per l'anno 1991, per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, a ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella i massimali sono fissati ai livelli indicati nella tabella stessa; che alla data indicata le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione:

N. d'ordine	Origine	Massimali (tonnellate)	Data
40.0410	Malaysia	375,000	18. 4. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 maggio 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0410	41 (tonnellate)	5401 10 11	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	Malaysia
		5401 10 19		
		5402 10 10		
		5402 10 90		
		5402 20 00		
		5402 31 10		

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione	Origine		
400410 (segue)		5402 31 30				
		5402 31 90				
		5402 32 00				
		5402 33 10				
		5402 33 90				
		5402 39 10				
		5402 39 90				
		5402 49 10				
		5402 49 91				
		5402 49 99				
		5402 51 10				
		5402 51 30				
		5402 51 90				
		5402 52 10				
		5402 52 90				
		5402 59 10				
		5402 59 90				
		5402 61 10				
		5402 61 30				
		5402 61 90				
		5402 62 10				
		5402 62 90				
		5402 69 10				
		5402 69 90				
				ex 5604 20 00		
				ex 5604 90 00		

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione